

INFORMATIVA DI OTTOBRE 2018

ARGOMENTI TRATTATI:

- | | |
|---|---|
| a) <i>Formazione finanziata: i vantaggi dei fondi interprofessionali</i> | e) <i>Dichiarazione di conformità nell'ambito dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (m.o.c.a.)</i> |
| b) <i>Il datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione</i> | f) <i>Informativa Conai e promemoria rifiuti</i> |
| c) <i>Antincendio nei luoghi di lavoro</i> | g) <i>Seminario di Formazione per tecnico installatore impianti di videosorveglianza - novità e conferme alla luce della normativa privacy sul trattamento delle immagini</i> |
| d) <i>Infortunio mortale sul lavoro, condanna della S.r.l. ai sensi del D.Lgs 231/01. Ultime sentenze</i> | h) <i>Programma formativo 2° semestre 2018</i> |

a) FORMAZIONE FINANZIATA: I VANTAGGI DEI FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutte le aziende hanno la possibilità di formare gratuitamente i propri lavoratori dipendenti, iscrivendosi ai Fondi Interprofessionali. Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota, corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori, all'INPS, come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria".

Questo contributo di 0,30% può essere destinato ad un Fondo Interprofessionale che servirà a finanziare in tutto o in parte i costi della formazione del personale dipendente (sono esclusi titolari, soci o collaboratori), accedendo ai contributi messi a disposizione delle aziende.

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali

I Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l'azienda avrà la garanzia che quanto versato, lo potrà utilizzare in azioni formative volte a qualificare i lavoratori dipendenti.

L'adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese ed è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'adesione senza particolari vincoli.

Vantaggi

L'adesione è libera e gratuita. Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta diversi vantaggi, tra cui:

- accrescere la competitività dell'impresa;
- ridurre i costi aziendali destinati alla formazione;
- partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla dimensione dell'impresa;
- soddisfare le proprie esigenze formative in merito a sicurezza, sistemi di gestione, organizzazione aziendale, ecc.

Come usufruire di questa opportunità

Geco Consulting è in grado di offrire assistenza alle imprese interessate, portando la propria competenza in materia di Fondi Interprofessionali e sostenendo le imprese in tutte le fasi, dall'inizio (scelta del Fondo Interprofessionale più appropriato alle esigenze dell'azienda) alla fine del processo (chiusura, rendicontazione e certificazione del percorso formativo realizzato).

Per poter procedere, la ditta deve innanzitutto, accertarsi dell'iscrizione o meno ad un Fondo, comunicandoci nel caso, la sigla del Fondo di appartenenza reperibile tramite visura del Cassetto previdenziale.

AVVISI DI BANDI IN USCITA

Tra i vari Fondi interprofessionali, c'è il fondo di Fondimpresa (FIMA) fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione.

Il fondo, con l'**Avviso 2/2018 Fondimpresa** ha stanziato **10 milioni di euro** per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni.

Dalle ore 9:00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 13:00 del 19 novembre 2018, le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi.

Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda, nel rispetto dell'intensità massima consentita in base al regime di aiuti applicato e sulla base del maturando iniziale dell'anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale; in caso di piano interaziendale tali soglie valgono per singola impresa partecipante, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso.

Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che non hanno presentato **dopo il 31 dicembre 2016 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione**, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. Non rientrano invece tra le cause di esclusione i piani presentati sull'Avviso n. 4/2016.

Il Piano formativo deve essere presentato a Fondimpresa con le modalità stabilite nell'Avviso e nelle "Istruzioni e modelli dell'Avviso 2/2018" (allegato 2 dell'Avviso). Sono disponibili nella sezione "Aggiornamenti" i fogli di lavoro per la simulazione Costo e Finanziamento.

Per poter usufruire di questa opportunità è essenziale che l'azienda abbia effettuato le procedure di registrazione, che le consentono di controllare online il proprio conto.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

DOTT.SSA LISEI ELISA

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 3 Cell: 392.7726703 Email: lisei@gecoconsulting.it Skype: [elisa.lisei](https://www.skype.com/people/elisa.lisei)

b) IL DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - sentenze -

Una sentenza di pochi mesi fa (**Cassazione Penale, Sez.III, 5 luglio 2018 n.30170**) ha ricostruito con molta chiarezza gli orientamenti giurisprudenziali sull'individuazione del **datore di lavoro nella pubblica amministrazione** (anche con particolare attenzione agli enti locali).

La Corte fa anzitutto una premessa normativa fondamentale e spesso trascurata nell'analisi dell'art.2 c.1 lett.b) secondo periodo (definizione di datore di lavoro pubblico), precisando che va attribuita "ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti" e stabilisce che questi "si uniformano al principio per cui i **poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti** mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Venendo poi, nello specifico, all'individuazione del datore di lavoro pubblico secondo la normativa di salute e sicurezza, la Cassazione ricorda "che, a norma dell'art.2, lett. b), d.lgs.n.81 del 2008 [...], **nelle pubbliche amministrazioni**, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, **individuato dall'organo di vertice** delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

In conclusione, "sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, **non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica**; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez.4, n.35295 del 23/04/2013 - dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro, Rv. 256398)."

Con particolare riferimento, poi, al “**sindaco di un Comune**”, in applicazione dei principi su esposti, egli “va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all’art.2, comma 1, lett.b), d.lgs.9 aprile 2008 n.81, solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez.3, n. 15206 del 22/03/2012 - dep. 20/04/2012, Passiu, Rv. 252383); viceversa, l’organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica (Sez.2, n. 32358, del 17/01/2017 - dep. 05/07/2017; Sez.4, n.30214 del 12/04/2013 - dep.12/07/2013, R.C. e Orciani, Rv.255896).”

Per ulteriori informazioni potete contattare:

DOTT. AVALTRONI ALESSANDRO

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 2 Cell. 393.9622694 Email: avaltroni@gecoconsulting.it Skype: avaltroni.gecoconsulting

c) ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

In attesa della sostituzione del D.M. 10 marzo 1998, relativo ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008”, è stata diffusa la bozza del nuovo decreto che contiene i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

La nuova norma **si applicherà a tutti i luoghi di lavoro**, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. All’interno del documento sono presenti **specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro**, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti.

Viene confermato l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, **introducendo però la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale)** e i programmi per l’aggiornamento.

Infine, si introducono i **requisiti dei soggetti formatori** dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

DOTT. BRISCOLI GIACOMO

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 4 Cell: 335.7468859 Email: briscoligiacomo@gecoconsulting.it Skype: briscoligiacomo

d) INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO, CONDANNA DELLA S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS

231/01

Ultime sentenze - Cassazione Penale, Sez. IV, 16 aprile 2018 n.16713

Reato commesso dal preposto e dal datore di lavoro conduce all’applicazione del 231 alla S.r.l. – Vantaggio dell’Azienda legato al risparmio derivante dalla mancata nomina dell’RSPP, mancata valutazione dei rischi e formazione. Cassazione Penale, Sez.IV, 16 aprile 2018 n.16713

Con questa sentenza la Cassazione conferma la condanna penale del datore di lavoro e del preposto di una S.r.l. nonché la condanna della Società stessa ai sensi del D.Lgs. 231/01. In particolare, “la vicenda riguarda l’infortunio mortale occorso ad un operaio, precipitato da un’altezza di dodici metri, ove il predetto si era portato per effettuare la manutenzione delle grondaie.”

Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell’infortunio a causa della “**omessa previsione nella redazione del documento di valutazione dei rischi**, di quello connesso alla manutenzione dei capannoni ed allo svolgimento di lavorazioni in quota, nonché della **mancata nomina del RSPP**”.

Il preposto è stato condannato “per aver omesso di vigilare sulla osservanza dei precetti imposti e sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze” e “**per aver dato disposizioni all’operaio di eseguire i lavori di sistemazione delle grondaie, benché quest’ultimo non avesse mai ricevuto adeguata formazione**, né per i rischi specifici connessi ai lavori che si effettuano in quota; con ciò violando l’obbligo che grava sul

preposto, **ex art.19 lett.b) d.lgs.81/2008**, di “verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”.

La S.r.l. è stata condannata “per la **“colpa dell’organizzazione” generica e specifica e grave negligenza nella gestione**, condannando l’impresa al pagamento della sanzione pecuniaria di 258.230,00 euro”. In particolare, è stata ritenuta “sussistente la **colpa dell’organizzazione di impresa, con particolare riferimento alla mancata nomina del RSPP, alla omessa valutazione del rischio ed alla mancata formazione del lavoratore”**.”

L’interesse o vantaggio dell’Azienda alla commissione dei reati in materia di salute e sicurezza secondo gli ultimi orientamenti.

In questa sentenza la Cassazione ricorda che:

- “Ricorre il **requisito dell’interesse** quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una scelta orientata a risparmiare sui costi d’impresa, pur non volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore”.
- “Ricorre il **requisito del vantaggio** quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto...”.

Fatta tale premessa, nel caso specifico il presupposto per l’applicazione della responsabilità della persona giuridica è stato identificato nel “**vantaggio economico indiretto**, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti, che la società ha tratto dalla mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di infortuni sul lavoro (**mancata nomina del RSPP, omessa valutazione del rischio specifico, messa in sicurezza del luogo di lavoro, mancata formazione professionale dei lavoratori addetti ecc.**)”.

Quanto alla condizione esimente dalla responsabilità amministrativa, la Cassazione ricorda che “**la responsabilità dell’ente** per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro **potrà essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell’art. 30 del d.lgs.n.81/2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adottati**. Senonché nel caso di specie non risulta che l’ente abbia provato la sussistenza delle circostanze che avrebbero potuto escluderne la responsabilità ai sensi dell’art.6 d.lgs. n.231/2001.”

Per ulteriori informazioni potete contattare:

ING. MORETTI ILARIA

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 5 Cell 328.8635277 Email moretti@gecoconsulting.it Skype [moretti.ila](https://www.skype.com/name/moretti.ila)

e) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NELL’AMBITO DEI MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (M.O.C.A.)

In base all’**art. 16 del Regolamento 1935/2004** (regolamento quadro nel settore dei MOCA), le misure specifiche di cui all’articolo 5 dello stesso Regolamento prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una **dichiarazione scritta** che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una **documentazione appropriata** deve essere disponibile per dimostrare tale conformità e deve essere resa **disponibile alle autorità competenti** che la richiedano.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

DOTT.SSA APOLLONI FRANCESCA

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 interno 5 Cell: 328.4219007 Email: apolloni@gecoconsulting.it Skype: [gecoapolloni](https://www.skype.com/name/gecoapolloni)

f) INFORMATIVA CONAI

E' necessario ricordare che tutte le DITTE utilizzatrici di imballaggi (CHI LI COMPRA), gli importatori di imballaggi pine (CHI ACQUISTA SEMILAVORATI, MATERIE PRIME, ECC. DIRETTAMENTE DALL'ESTERO) hanno l'obbligo di iscriversi al Consorzio CONAI. **L'obbligo prevede una prima iscrizione che ha validità per la durata della ditta stessa.** Quando si hanno cambi di ragione sociale l'iscrizione va ripetuta con la nuova ragione sociale.

Per approfondimento sulla questione del contributo CONAI, in particolare per chi importa imballaggi pieni, **Geco Consulting ha predisposto un apposito seminario informativo sulla GESTIONE DEI RIFIUTI che si terrà MARTEDI 4 DICEMBRE 2018 dalle 9.00 alle ore 12.00 presso la nostra sede,**

Il programma completo con gli argomenti delle lezioni e il modulo di adesione, è consultabile sul nostro sito web www.gecoconsulting.it all'interno della sezione "[Corsi in Calendario](#)"

PROMEMORIA RIFIUTI: sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da: attività agricole e agro-industriali; lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali.

Il registro di carico e scarico rifiuti deve essere aggiornato entro 10 giorni dalla produzione e dallo scarico del rifiuto.

I rifiuti devono essere smaltiti almeno 1 volta all'anno per quantità inferiore a 20 mc di non pericolosi o 10 mc di pericolosi; se eccedenti con cadenze superiori sulla base della produzione.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

GEOM. CAVALLETTI LUCA (Cell. 393.9288436)

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 interno 5 Cell. 393.9288436 Email: cavalletti@gecoconsulting.it

g) Seminario di Formazione per TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - novità e conferme alla luce della normativa privacy sul trattamento delle immagini

I sistemi per la videosorveglianza hanno avuto negli ultimi anni un grande sviluppo sia in ambito domestico privato che in ambito aziendale. Questo tipo di installazione è soggetta a norme giuridiche ben precise che devono essere prese in considerazione **PREVENTIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE dell'impianto stesso** (e non dopo la sua messa in funzione), in quanto l'utilizzo delle immagini (raccolta, registrazione, conservazione) costituisce un "trattamento di dati personali" e pertanto è soggetto alle prescrizioni previste dalla normativa privacy di riferimento.

Il seminario di formazione **ha l'obiettivo di far chiarezza sulla normativa e sulle modalità LECITE previste per l'installazione di un impianto di videosorveglianza in azienda.** Inoltre verranno analizzate le prescrizioni previste per il trattamento delle immagini e la loro integrazione con le normative privacy di riferimento (GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Provvedimenti del Garante Privacy); verranno verificate le richieste e la documentazione da predisporre per la richiesta d'installazione, **cosa fare (e cosa non fare) per evitare sanzioni o problematiche nei rapporti di lavoro tra installatore e azienda e tra azienda e dipendenti.**

*Ricordiamo che in ambito aziendale è consentito installare apparecchiature di videosorveglianza solamente per motivazioni collegate a: **1) sicurezza del lavoro, 2) tutela del patrimonio aziendale, 3) esigenze organizzative e produttive.***

UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE NON RISPETTA LE NORME SULLA PRIVACY, E' RITENUTO ILLEGALE! Interferenze sulla vita privata ed il controllo a distanza dei lavoratori, comporta sanzioni amministrative e penali in base alle norme vigenti in materia.

Chi deve partecipare:

- * Impiantisti, operatori e tecnici di apparati di videosorveglianza;
- * Titolari, responsabili, personale autorizzato al trattamento di immagini videoregistrate;
- * Responsabili che si avvalgono di sistemi di ripresa a circuito chiuso;
- * Responsabili IT e sicurezza informatica.

“Chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento, e che abbia accesso ai dati personali, non può trattare tali dati se non è stato istruito” (Art. 29 del GDPR 679/2018).

Data del corso: **GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018** dalle 14.00 alle 18.00

Sede del corso: presso sede **GECO CONSULTING SRL**

Al termine del programma formativo, previo superamento del test di verifica finale, verrà rilasciato da Geco Consulting srl in qualità di Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Marche per macrotipologia **Obbligo Formativo – Formazione Superiore – Formazione Continua, un attestato di frequenza come “Tecnico di Impianti Videosorveglianza”** conforme ai dettami del Regolamento Europeo 2016/679.

Il programma completo con gli argomenti delle lezioni e il modulo di adesione, è consultabile sul nostro sito web www.gecoconsulting.it all’interno della sezione **“Corsi in Calendario”**

Per ulteriori informazioni potete contattare:

GIOVANELLI GIACOMO

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 6 Cell. 393.9377723 Email: info@gecoconsulting.it Skype [giovanelligiacomo](https://www.skype.com/en/people/giovanelligiacomo)

h) PROGRAMMA FORMATIVO 2° SEMESTRE 2018

E’ stato pubblicato sul nostro sito web www.gecoconsulting.it, l’attività formativa del 2° semestre 2018 con tutte le date e programmi riferiti ai corsi di formazione e aggiornamento, si invita pertanto a verificare all’interno della propria azienda la necessità di formazione o aggiornamento dei propri addetti.

Come consuetudine per ricordare la singola attività formativa, invieremo anche una apposita specifica comunicazione a tutti coloro a cui risulta mancante o scaduta la propria formazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

DOTT.SSA LISEI ELISA

GECO CONSULTING SRL

Ufficio 0721.987027 int. 3 Cell: 392.7726703 Email: lisei@gecoconsulting.it Skype: [elisa.lisei](https://www.skype.com/en/people/elisa.lisei)